# COMUNE DI PEDAVENA

Provincia di Belluno

**ORIGINALE**

**Ordinanza dell'Area Amministrativa**

| Numero Registro Generale | Data |
|---|---|
| 15 | 22-04-2025 |

| OGGETTO: | CHIUSURA STRADA DI VIA CARPENE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEA DI ACQUEDOTTO |
|---|---|

IL RESPONSABILE DELL'AREA

**VISTA** la richiesta della Ditta "DEON S.p.A" a prot. Comunale n. 3704 del 17.04.2025 e successiva integrazione prot. n. 3755 del 18.04.2025 avente ad oggetto richiesta chiusura strada di Via Carpene dal lunedì al venerdì tra il 28 Aprile 2025 al 30 Maggio 2025 nel tratto compreso tra la piazzetta di Carpene (civ. 44) ed il bivio tra i civici 42 e 15 per lavori di sostituzione linea di acquedotto;

**PRESO ATTO** che la ditta "DEON S.p.A" deve eseguire uno scavo per lavori di sostituzione della linea di acquedotto per nome e per conto del S.I.B. Servizi Integrati Bellunesi.

**TENUTO CONTO** che nel tratto di strada interessata non vi è transito del trasporto pubblico;

**RAVVISATA** la necessità di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e di permettere il regolare svolgimento dei lavori;

**VISTI** gli artt. 6, 7, 20 e 43 del D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e le successive modifiche ed integrazioni oltre al D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada);

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000;

**ORDINA**

L'interdizione totale alla circolazione stradale di Via Carpene dal lunedì al venerdì tra il 28 Aprile 2025 al 30 Maggio 2025 nel tratto compreso tra la piazzetta di Carpene (civ. 44) ed il bivio tra i civici 42 e 15 per lavori di sostituzione linea di acquedotto, inizialmente dalle ore 8 alle ore 17, ed una volta passato il civico 35 (presumibilmente dal 5 maggio 2025) dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17;

Sia installata, prima dell'inizio dei lavori, la segnaletica stradale regolamentare (secondo schema tipo Reg. C.d.S.) con i preavvisi di interruzione del traffico e di deviazione;

Siano esclusi dall’obbligo d’osservanza della presente ordinanza i mezzi di soccorso d’assistenza in servizio d’emergenza.

**DISPONE**

Che la presente ordinanza sia comunicata a:

- Organi di Polizia;

- Ulss 1 Dolomiti – Feltre;

Obblighi, divieti e limitazioni istituiti con la presente ordinanza si intendono revocati con la rimozione della segnaletica provvisoria. Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs . n° 285 del 30/04/1992 sono incaricati del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge n° 241 del 07/08/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro dei LL.PP., con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato.

Pedavena, 22-04-2025

Il Responsabile dell'Area
TEDESCHI CINZIA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**